

AVVISO n.12279	27 Giugno 2008	SeDeX – INV. CERTIFICATES
-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA IMI
dell'Avviso
Oggetto : Inizio Negoziazione Investment Certificates –
classe B su azione Enel "Banca IMI" emessi
nell'ambito di un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	Euro Equity Protection Cap Certificates su Azione Enel S.p.A.		
Emittente:	BANCA IMI		
Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's	Aa3	17/12/2007
	Standard & Poor's	AA-	03/10/2007
	Fitch	AA-	08/11/2007
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	01/07/2008		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca IMI S.p.A. Codice specialist: 2599		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Euro Equity Protection Cap Certificates su Azione Enel S.p.A.

Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 01/07/2008, gli strumenti finanziari "Euro Equity Protection Cap Certificates su Azione Enel S.p.A." (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecipazione</i>
1	IT0004347222	I34722	205642	BI ENELCPPC7,015D11	ENEL	7,015	04/04/2011	14,25517	705	1	30	100%



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570

Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

Capitale Sociale Euro 662.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES* SU AZIONI O PANIERE DI AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al **Prospetto di Base** concernente l'offerta e/o l'ammissione a quotazione di *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates* su Azioni o Paniere di Azioni.

"EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES SU AZIONE ENEL S.P.A."

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, **Prospetto di Base** (comprendivo di Nota di Sintesi, Documento di Registrazione, e Nota Informativa sugli strumenti finanziari) - depositato presso la Consob in data 6 agosto 2007 a seguito dell'approvazione n. 7069772 del 26 luglio 2007, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007, ed entrambi disponibili sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com - e successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione relativamente ai certificati da emettere nell'ambito del **Prospetto di Base** con provvedimento n. 5402 del 23 luglio 2007.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Azione ENEL S.p.A. con provvedimento n. 5941 del 26 giugno 2008.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. in data 27 giugno 2008, ed alla Consob in data 30 giugno 2008.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base "Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates su Azioni o Paniere di Azioni" (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione), depositato presso la Consob in data 6 agosto 2007 a seguito dell'approvazione n. 7069772 del 26 luglio 2007, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007, (di seguito il "Prospetto di Base") al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base, ed il relativo supplemento, sono disponibili sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Le presenti Condizioni Definitive, ed il Prospetto di Base, sono relative al Programma "Equity Protection Certificates su Azioni o Paniere di Azioni" (di seguito, il "Programma").

Esse sono relative all'ammissione a quotazione di Euro Equity Protection Cap Certificates emessi da Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente") e denominati "Euro Equity Protection Cap Certificates su Azione ENEL S.p.A." (gli "Euro Equity Protection Cap Certificates").

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel regolamento degli Euro Equity Protection Cap Certificates contenuto nel Prospetto di Base (il "Regolamento").

1. Fattori di rischio

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i certificati, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione degli Euro Equity Protection Cap Certificates ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi, generali e specifici, sono descritti in dettaglio nella sezione dedicata ai Fattori di Rischio contenuta nella Nota Informativa del Prospetto di Base. Tali rischi sono, tra gli altri:

Rischio di perdita del capitale investito

Rischio generale

Il rischio di perdita del capitale investito relativo agli Euro Equity Protection Cap Certificates dipende, come di seguito meglio specificato, dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e che potrà essere compreso tra 1% e 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale.

Per una migliore comprensione degli Euro Equity Protection Cap Certificates si fa rinvio al paragrafo 2.17 all'interno della Nota Informativa dove - tra l'altro - sono presenti le esemplificazioni relative a diversi scenari di rendimento.

Rischio specifico degli Euro Equity Protection Cap Certificates

Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui la performance dell'Attività Sottostante sia negativa, cioè il Prezzo di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli Euro Equity Protection Cap Certificates è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio di liquidità

Gli Euro Equity Protection Cap Certificates possono presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza ovvero determinarne correttamente il valore.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei securitised derivatives ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa

presso il *SeDeX*, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*.

Nei casi di offerta in sottoscrizione non seguita da quotazione, né l'Emittente né altro soggetto assumono l'impegno di effettuare operazioni di negoziazione sugli *Euro Equity Protection Cap Certificates* emessi al fine di sostenerne la liquidità.

Nel caso di quotazione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* sul mercato *SeDeX*, Banca IMI S.p.A., in qualità di *Market Maker*, si impegna, nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa proposte di acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. per un quantitativo di *Euro Equity Protection Cap Certificates* pari almeno al Lotto Minimo di Negoziazione stabilito dalla Borsa Italiana S.p.A., secondo la tempistica specificata nelle sopra citate Istruzioni.

Rischio di prezzo - Valore dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore dei Certificati

Il valore dei Certificati dipende in misura significativa dal valore dell'Attività Sottostante alla quale i Certificati sono correlati. A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo del Certificato (e viceversa in caso di diminuzione).

Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dell'Attività Sottostante.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance future*. Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore dei Certificati non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore dell'Attività Sottostante o, a seconda dei casi, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento) (si vedano al riguardo i paragrafi 2.9, 2.10.2, 2.10.3 e 2.11 della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, le attività commerciali dell'emittente dell'Attività Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Rischio relativo alla quotazione successiva all'emissione

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di una Serie presso il *SeDeX*, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., oppure (b) procedere all'offerta di una Serie, riservandosi la facoltà di richiedere successivamente per tale Serie l' ammissione a quotazione presso il *SeDeX*, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta, potrebbe verificarsi una divergenza tra il prezzo di sottoscrizione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. Tale discrepanza, dovuta al tempo che intercorre tra la fase di collocamento e quella di quotazione, potrebbe essere assorbita nel tempo.

Esercizio degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* alla Data di Scadenza

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* sono certificati di stile europeo, il loro esercizio avviene quindi solo alla rispettiva Data di Scadenza, anche senza l'invio di una dichiarazione di esercizio. Il portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare

all'esercizio automatico, inviando una dichiarazione di esercizio in eccezione, conforme al modello di cui al Capitolo VIII del Prospetto di Base.

Rischio di cambio

L'investimento negli *Euro Equity Protection Cap Certificates* può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio, la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante può essere infatti diversa dall'euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*. qualora la valuta di liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*.

Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con il Market Maker e con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di *market maker* e di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza potrebbe far configurare dei conflitti di interesse.

Negoziazioni effettuate sull'Attività Sottostante

Si segnala inoltre che l'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative all'Attività Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore dell'Attività Sottostante e, di conseguenza, degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*.

I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi all'Attività Sottostante. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Certificati.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari e banche commerciali

L'Emittente, o le società controllanti, controllate o collegate allo stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Certificati. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come collocatori, o come banca commerciale delle società emittenti le attività sottostanti.

Tali attività possono essere caratterizzate da conflitti d'interesse e possono incidere sul valore dei Certificati (si veda il Rischio Prezzo).

Conflitto relativo alla riconducibilità dell'Attività Sottostante all'Emittente

Si segnala, infine, la possibilità che l'Attività Sottostante sia riconducibile all'Emittente o alle società controllanti, controllate o collegate allo stesso, e che tale eventuale riconducibilità potrebbe far configurare dei conflitti di interesse.

Rischio di costi incidentali sull'Importo di Liquidazione

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente. Possono essere sostenute commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita dei Certificati, non applicate dall'Emittente. Tali costi (in particolare in caso di un basso valore dell'operazione) potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo, in maniera significativa, l'Importo di Liquidazione dei Certificati. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita dei Certificati.

Rischio di estinzione anticipata e di rimborso per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Al verificarsi di determinati eventi relativi all'Attività Sottostante cosiddetti "Eventi Rilevanti" - quali:(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento; (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato; (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*; (d) operazioni di fusione e di scissione; (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione - l'Emittente potrà apportare rettifiche ai Certificati in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 7 del Regolamento. Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o dell'Attività Sottostante, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, nei cinque giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

Rischio di Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi all'Attività Sottostante

Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente paragrafo, per eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, deve intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo delle azioni, che compongono l'Attività Sottostante (ciascuno un "**Elemento Costitutivo dell'Attività Sottostante**") negoziate nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un'Azione in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dall'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Attività Sottostante ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Attività Sottostante, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v), nel Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre il quinto Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza. Nel caso in cui, in tale quinto Giorno di Negoziazione l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, sulla base dell'Equo Valore di Mercato dell'Attività Sottostante interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul prezzo della medesima Attività Sottostante.

Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione del Prezzo

Ai fini del presente paragrafo, per eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione del Prezzo, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo in una Data di Determinazione del Prezzo. In tal caso per Data di Determinazione del Prezzo si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista sussista un evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Cap Certificate*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com.

Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Prezzo Massimo

Qualora in una Data di Determinazione del Prezzo l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Prezzo Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Cap Certificate*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web: www.bancaimi.com.

Rischio di Estinzione anticipata e rimborso per modifiche legislative o della disciplina fiscale

L'Emittente estinguerebbe anticipatamente, a sua discrezione, gli *Euro Equity Protection Cap Certificate* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Euro Equity Protection Cap Certificate* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Euro Equity Protection Cap Certificate*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Euro Equity Protection Cap Certificate* inviando una comunicazione ai Portatori.

Nel caso in cui l'Emittente estinguerebbe anticipatamente gli *Euro Equity Protection Cap Certificate* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Euro Equity Protection Cap Certificate* detenuto un importo corrispondente all'Equo Valore di Mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale.

Rischio di modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (in quest'ultimo caso in caso di ammissione a quotazione della relativa Serie), potrà apportare al Regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 8 del Regolamento).

Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Euro Equity Protection Cap Certificates* è soggetto al Rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere il rendimento degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* alla scadenza. In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Euro Equity Protection Cap Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solidità finanziaria dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

Inoltre, come per tutte le altre banche, i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni sono il rischio di credito ed il rischio di mercato.

Restrizioni alla trasferibilità degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. I soggetti che verranno in possesso del Prospetto di Base, delle presenti Condizioni Definitive ovvero degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri Paesi e a conformarsi ad esse. In particolare esistono delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di *Euro Equity Protection Cap Certificates* negli Stati Uniti, e nel Regno Unito. Si veda al riguardo il paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità", all'interno della Nota Informativa.

Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 all'interno della Nota Informativa.

L'Imposizione fiscale sui Certificati può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori.

Rischio di assenza di talune informazioni successive sull'andamento dell'Attività Sottostante

Nel caso in cui talune informazioni successive sull'andamento dell'Attività Sottostante non siano a disposizione dell'investitore tramite i canali informativi relativi all'Emittente, l'investitore dovrà reperire le informazioni mancanti e necessarie per valutare il proprio investimento attraverso altri canali informativi a disposizione del pubblico, quali la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

* * * * *

Componente opzionale degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*

Il profilo dell'investimento in *Euro Equity Protection Cap Certificates* è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo *call* e *put* europeo sull'Attività Sottostante dell'*Euro Equity Protection Cap Certificate*, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un'opzione *call* con *Strike Price* zero;
- acquisto di un'opzione *put* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Cap Certificate Quanto*;
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 0 e 100%:
vendita di (1- FP) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.
- In caso di Fattore di Partecipazione tra 100% e 200%:

acquisto di (FP - 1) opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello di Protezione dell'*Equity Protection Certificate*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Certificate*.

- vendita di FP opzioni *call* con *Strike Price* pari al Livello *Cap*, dove FP è il Fattore di Partecipazione alla *performance* associata a ciascun *Equity Protection Cap Certificate*.

* * * * *

SI RINVIA INOLTRE ALLE SIMULAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA, CHE VERRANNO MODIFICATE DALL'EMITTENTE QUALORA FUORVIANTI.

2 Caratteristiche degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Azione ENEL S.p.A.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base.

Le caratteristiche degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione, hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque, alla scadenza).

Il quantitativo globale di *Euro Equity Protection Cap Certificates* che si emettono con queste Condizioni Definitive è pari a 705 *certificates*. Si rimanda alla tabella allegata per le restanti caratteristiche degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*.

Si informa che gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:

- (i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state depositate presso Consob in data 13 marzo 2008,
- (ii) l'offerta si è svolta dal 14 marzo 2008 al 3 aprile 2008,
- (iii) il prezzo di sottoscrizione era pari a 100 Euro per *certificate*,
- (iv) gli investitori assegnatari dei certificati sono stati 13, e
- (v) il numero dei certificati assegnati è stato di 705 *certificates*.

3 Prezzo degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*

Il prezzo degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* (o "premio") rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate*.

Il prezzo degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* è influenzato, oltre che dal livello dell'Attività Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*.

A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene i prezzi indicativi degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*, determinati alla data del 20 giugno 2008.

Si rinvia inoltre alle simulazioni contenute nella Nota Informativa, che saranno modificate dall'Emittente qualora fuorvianti.

4 Informazioni sull'Attività Sottostante

L'Attività Sottostante è costituita dall'azione ENEL S.p.A.

I prezzi dell'Attività Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla relative pagine *Reuter* <ENEI.MI> e *Bloomberg* <ENEL IM <equity>.

Le informazioni relative alla *performance* passata e futura dell'Attività Sottostante potrà essere reperita dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

5. Autorizzazioni relative all'emissione

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob il 18 ottobre 2007 a seguito dell'autorizzazione n. 7090789 del 10 ottobre 2007. L'emissione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* rientra nell'ambito dei poteri disgiunti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale dell'Emittente. Il Direttore Generale ha deliberato in data 7 marzo 2008 l'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates*.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

L'Emittente, in qualità di *Market Maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. (come successivamente modificato), si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni della Borsa Italiana S.p.A. per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. ed indicato nella tabella allegata.

Banca IMI S.p.A.

Tabella B

Tabella riepilogativa delle caratteristiche degli “Euro Equity Protection Cap Certificates su Azione ENEL S.p.A.”

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Giorno di Valutazione	Data di Determinazione del Prezzo	Livello di Protezione	Livello Cap	Prezzo di Riferimento Iniziale	Fattore di Partecipazione	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement /Physical delivery	Stile	Lotto Minimo di Esercizio	Lotto minimo di negoziazione	Numero Loti x obblighi quotazione	Volatilità	Tasso free risk %	Multiplo	Prezzo €Indicativo Euro Equity Protection Cap Certificates	Prezzo dell'Attività Sottostante	Tasso di Cambio	Valuta dell'Attività Sottostante
1	IT0004347222	Azione Enel S.p.A. (Codice ISIN IT0003128367)	8 aprile 2008	4 aprile 2011	3 aprile 2011	4 aprile 2008	7.0150	9.8210	7.0150	100%	134722	705	Cash Sett.	EUROPEO	1	1	30	21.50%	5,34%	14.255170	99	6,69	-	Euro

VII REGOLAMENTO DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES* SU AZIONI O PANIERE DI AZIONI

Il presente regolamento, come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie (il "**Regolamento**"), disciplina i Banca Caboto S.p.A. *Equity Protection Cap Certificates* di tipo europeo e non "quanto" (di seguito, ai fini del presente Regolamento, sia al plurale che singolare gli "**Euro Equity Protection Cap Certificates**") e aventi come Attività Sottostante Azioni o un Panier di Azioni italiane e/o estere, denominate dunque sia in Euro, che in una valuta diversa dall'Euro, e quotate sui mercati azionari di uno dei seguenti Stati:

- (i) Svizzera,
- (ii) Stati Uniti d'America,
- (iii) Giappone,
- (iv) Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea, e
- (v) i seguenti Paesi aderenti all'Unione Europea: Danimarca, Regno Unito e Svezia.

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* vengono emessi da Banca Caboto S.p.A. ("**Banca Caboto**" o l"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "**Programma**").

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI *EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES*

L'Emittente potrà (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il *SeDeX*, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* presso il *SeDeX*, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. con il quale verranno, tra l'altro, determinati i Lotti Minimi di Negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito web www.caboto.it (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 8 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;

- l'Emittente si riserva di apportare le modiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;
- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

Articolo 1

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

"Agente di Calcolo" indica Banca Caboto S.p.A.;

"Agente per la Compensazione" indica, Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Attività Sottostante" indica, per ciascuna Serie, la relativa Azione o Paniere di Azioni costituente di volta in volta il sottostante degli *Equity Protection Certificates* ed indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Azione" per ciascuna Serie di Certificati, l'Azione italiana e/o estera quotata sui mercati azionari di uno dei seguenti Stati:

- (i) Svizzera,
- (ii) Stati Uniti d'America,
- (iii) Giappone,
- (iv) Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea, e
- (v) i seguenti Paesi aderenti all'Unione Europea: Danimarca, Regno Unito e Svezia,

come sarà di volta in volta indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive;

"Borsa di Riferimento" indica il mercato regolamentato a cui ciascuna Azione costituente, di volta in volta, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"Condizioni Definitive" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento ai Certificati che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base relativo al Programma *Equity Protection Certificates* su Azioni o Paniere di Azioni, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni;

"Data di Determinazione del Prezzo" indica la data in cui verrà fissato dall'Agente di Calcolo il prezzo di emissione della relativa Serie, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A;

"Data di Emissione" indica la data indicata come tale nella Tabella A e nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie il Giorno di Negoziazione nel quale gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* perdono validità indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Dichiarazione di Esercizio in Eccezione" indica una dichiarazione di Esercizio per Eccezione, redatta secondo il modello riprodotto nel Capitolo VIII;

"Emittente" indica Banca Caboto S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3 - 20121 Milano;

"Equo Valore di Mercato dell'Attività Sottostante" indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante che sia oggetto di evento di Sconvolgimento del Mercato, la media aritmetica dei Valori di Chiusura di ciascuna azione componente l'Attività Sottostante, registrati negli ultimi quindici giorni precedenti il verificarsi dell'evento di Sconvolgimento del Mercato;

"Esercizio per Eccezione" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati all'articolo 3, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"Evento Rilevante" indica, con riferimento a ciascuna Azione componente l'Attività Sottostante, ogni evento straordinario tale da produrre una variazione del valore di mercato dell'Azione medesima, indipendente dalle condizioni di mercato. Al prodursi di un Evento Rilevante si applicano le modalità di rettifica dei Certificati di cui al successivo articolo 5;

"Fattore di Partecipazione" indica la percentuale (compresa tra 0 e 200%) riportata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Giorno di Liquidazione" indica il giorno nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che coincide con il decimo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione;

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascuna Serie di Certificati, un giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui ciascuna Azione componente l'Attività Sottostante viene calcolata, ed il relativo valore viene pubblicato;

"Giorno di Valutazione" indica il Giorno di Negoziazione in cui viene rilevato il Prezzo di Riferimento Finale da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato, secondo quanto stabilito all'articolo 4.1. Nel caso in cui il Giorno di Valutazione di una Azione componente l'Attività Sottostante non sia un Giorno di Negoziazione, il Giorno di Valutazione per ciascuna Azione componente l'Attività Sottostante sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo, che sia Giorno di Negoziazione per ogni Azione componente l'Attività Sottostante. Il Giorno di Valutazione coincide (i) (ad eccezione delle Azioni italiane) con la Data di Scadenza, e (ii) in caso di Azioni italiane, con il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, e Monte Titoli S.p.A. è operativa e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo. Resta salva l'applicazione dell'Articolo 4;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

$$IL = \frac{\{LP + \text{Max}\{\{[\min(PR\text{F}; Lcap) - LP] \times FP\}; 0.00\}\} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" significa Livello di Protezione,

"PRF" significa Prezzo di Riferimento Finale,

“**Lcap**” significa Livello *Cap*, e

“**FP**” significa Fattore di Partecipazione.

L’Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale;

Qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l’Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio, come rilevato il Giorno di Valutazione;

“**Livello Cap**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore dell’Attività Sottostante riportato nella tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde l’ammontare massimo dell’Importo di Liquidazione che l’investitore può percepire alla Data di Scadenza. Nel caso di Paniere di Azioni, il Livello *Cap* sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli *Cap* delle Azioni componenti il Paniere;

“**Livello di Protezione**” indica, per ciascuna Serie, il valore calcolato in percentuale (compresa tra 1% e 100%) del Prezzo di Riferimento Iniziale ed espresso nella Valuta di Riferimento, pari al valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B. Nel caso di Paniere di Azioni, il Livello di Protezione sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli di Protezione delle Azioni componenti il Paniere;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l’esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Lotto Minimo di Negoziazione**” indica, il numero minimo di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, e relativi multipli interi, per i quali è consentita la negoziazione e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nella Tabella B delle Condizioni Definitive;

“**Mercato Derivato di Riferimento**” indica, per ciascuna Azione, il mercato regolamentato sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari derivati che hanno ad oggetto tale Azione;

“**Multiplo**” indica la frazione di Attività Sottostante controllata da un singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* ed indicata nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Paniere di Azioni**” indica, un portafoglio di azioni italiane e/o estere, indicate di volta in volta come Attività Sottostante nelle Condizioni Definitive. In particolare le Condizioni Definitive specificheranno, di volta in volta e per ciascuna Serie, i singoli pesi di tali componenti all’interno del portafoglio;

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo fissato dall’Emissore per l’offerta in sottoscrizione al pubblico, precedentemente all’ammissione a quotazione, della relativa Serie, ed indicato nella Tabella A;

“**Portatore del Certificato**” o “**Portatore**” indica il soggetto detentore del Certificato;

“**Prezzo di Riferimento**” indica, in ciascun giorno e per ciascuna Serie, con riferimento a ciascuna Azione componente l’Attività Sottostante, (i) per le Azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., il “**Prezzo di Riferimento del Sottostante**” come definito nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e rilevato in un dato giorno, e (ii) per le Azioni non quotate presso Borsa Italiana S.p.A., un importo (espresso nella Valuta di Riferimento) pari al prezzo di chiusura dell’Attività Sottostante come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno, come determinato dall’Agente di Calcolo;

“**Prezzo di Riferimento Finale**” indica, l’importo corrispondente al Prezzo di Riferimento nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione

eventuali modifiche successivamente pubblicate. Nel caso di Paniere di Azioni, il Prezzo di Riferimento Finale sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Prezzi di Riferimento Finali delle Azioni componenti il Paniere, divisi per il Tasso di Cambio, rilevato dall'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione, ove una o più componenti del Paniere siano espresse in una Valuta di Riferimento diversa dall'Euro;

"Prezzo di Riferimento Iniziale" indica:

- (i) nel caso di offerta della relativa Serie, l'importo corrispondente al Prezzo di Riferimento nella Data di Determinazione del Prezzo, indicato nella Tabella A; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione della relativa Serie, non preceduta da un'offerta di tale Serie, l'importo corrispondente al Prezzo di Riferimento nella Data di Emissione, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo. Nel caso di Paniere di Azioni, il Prezzo di Riferimento Iniziale sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Prezzi di Riferimento Iniziali delle Azioni componenti il Paniere. Nel caso in cui una o più componenti del Paniere siano espresse in una Valuta di Riferimento diversa dall'Euro, il Prezzo di Riferimento Iniziale di ciascuna di tali componenti (ai fini del calcolo del Prezzo di Riferimento Iniziale del Paniere) è diviso per il Tasso di Cambio rilevato, nel caso (i) sopra indicato, alla Data di Determinazione del Prezzo, altrimenti, nel caso (ii), alla Data di Emissione;

"Prezzo Massimo" indica, per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nella Tabella A e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"Sconvolgimento di Mercato" indica, ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Serie" indica gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo codice ISIN;

"Strike Price", indica il prezzo al quale il possessore di un'opzione può esercitare la facoltà di acquisto o di vendita, a seconda del tipo di opzione. Nel caso di opzione *call*, lo *Strike Price* rappresenta il prezzo al quale è possibile acquistare l'Attività Sottostante, mentre nel caso di opzione *put* esso rappresenta il prezzo al quale è possibile vendere l'Attività Sottostante;

"Tabella A" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta;

"Tabella B" indica la tabella riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione contenuta nelle Condizioni Definitive;

"Tasso di Cambio" indica, per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito **"CET"**, *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito web www.ecb.int/starts/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Emittente quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Emittente approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema *"Dealing 2000"* tre banche ovvero imprese d'investimento di

importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Emittente il Giorno di Valutazione;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l’Euro; e

“**Valuta di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, la valuta indicata nelle Condizioni Definitive. La Valuta di Riferimento rappresenta la divisa di denominazione dell’Attività Sottostante.

Articolo 2 Forma giuridica e trasferimento dei Certificati

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Azioni o Paniere di Azioni sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati. Il trasferimento degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* avverrà in conformità con le procedure del Sistema per la Compensazione tramite le cui registrazioni gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* verranno trasferiti.

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. ed il regime di circolazione è, pertanto, quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari, come disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accessi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

Articolo 3 Procedura d'esercizio

I Certificati sono considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all’Importo di Liquidazione complessivo, calcolato in relazione al numero dei Lotti Minimi esercitati. Il pagamento ai Portatori dell’Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l’importo sul conto dell’intermediario negoziatore del relativo Portatore presso l’Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell’Agente per la Compensazione.

L’Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati ed i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente laddove l’Importo di Liquidazione, risulti essere pari o minore di zero.

L’Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell’Importo di Liquidazione.

E’ concessa in ogni caso facoltà ai Portatori, attraverso l’invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all’Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all’esercizio automatico dei Certificati attraverso l’Esercizio per Eccezione. L’Esercizio per Eccezione viene effettuato mediante l’invio della Dichiarazione di Esercizio in Eccezione, (i) nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentato da azioni italiane (a) entro le ore 10:00 CET della Data di Scadenza o, (b) in presenza di un Evento di Sconvolgimento del Mercato entro le ore 10:00 CET del Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Valutazione se posteriore alla Data di Scadenza; e (ii) nel caso in cui l’Attività Sottostante sia rappresentato da azioni estere, entro le ore 17:00 CET (a) del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Sconvolgimento del Mercato, del

Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stato effettuato l'Esercizio per Eccezione, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati medesimi e i relativi Portatori non potranno in ogni caso vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Articolo 4 Sconvolgimento di mercato

4.1 Eventi di Sconvolgimento di mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.1, per eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, deve intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo delle azioni, che compongono l'Attività Sottostante (ciascuno un "**Elemento Costitutivo dell'Attività Sottostante**") negoziate nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un'Azione in ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo (un "**Mercato Correlato**");
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Attività Sottostante ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Attività Sottostante, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.1 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), nel Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre il quinto Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza. Nel caso in cui, in tale quinto Giorno di Negoziazione l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, sulla base dell'Equo Valore di Mercato dell'Attività Sottostante interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei

prezzi registrati dall'Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul prezzo della medesima Attività Sottostante.

Articolo 4.2 Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione del Prezzo

Ai fini del presente articolo 4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione del Prezzo, deve intendersi:

- (i) il verificarsi di un evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1 in una Data di Determinazione del Prezzo. In tal caso per Data di Determinazione del Prezzo si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista sussista un evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.caboto.it; e
- (ii) qualora in una Data di Determinazione del Prezzo l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Prezzo Massimo indicato nella relativa Tabella A. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà discrezionale di non dare corso all'emissione degli *Euro Equity Protection Cap Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.caboto.it;

Articolo 5 Eventi relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica dei Certificati

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico del Certificato a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto le Attività Sottostanti:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione;
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare lo *Strike Price* e/o il *Multiplo* e/o l'Attività Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Attività Sottostante oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione, sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Attività Sottostanti per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche dello *Strike Price* e/o del *Multiplo* e/o dell'Attività Sottostante, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, nei cinque giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

Articolo 6 Acquisto di *Euro Equity Protection Cap Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare *Euro Equity Protection Cap Certificates* sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* così acquistati.

Articolo 7 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto gli *Euro Equity Protection Cap Certificates*, comprese quelle relative alle modifiche al presente Regolamento, viene validamente effettuata, prima della quotazione dei Certificati mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente www.caboto.it., dopo la quotazione invece, mediante invio alla Borsa Italiana S.p.A. del relativo comunicato.

Articolo 8 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione a Consob e Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. Di tali modifiche, correzioni e/o integrazioni l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 9 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Euro Equity Protection Cap Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Euro Equity Protection Cap Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Euro Equity Protection Cap Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'Articolo 7.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Euro Equity Protection Cap Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Euro Equity Protection Cap Certificates* detenuto un importo corrispondente all'Equo Valore di Mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'Articolo 7.

Articolo 10 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto dei Certificati, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti, sarà competente il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11 Ulteriori emissioni

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi Certificati tali da costituire un'unica Serie con i Certificati dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori dei Certificati.

Articolo 12 Altre disposizioni

Qualora una delle disposizioni di cui al presente Regolamento dovesse risultare completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non influirà sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con un'altra che sia valida e realizzabile e il cui effetto sia il più possibile analogo a quello della disposizione precedente.

L'Emittente, relativamente a tutti i Certificati oggetto del presente Regolamento o a singole Serie, si riserva il diritto di richiederne l'ammissione alla quotazione presso altre borse valori e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

In caso di ammissione alla quotazione dei Certificati su altre borse valori, l'Emittente ne darà comunicazione ai Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'articolo 7.